

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di energia elettrica mercato libero

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

EVISO s.r.l., (di seguito "EVISO" o il "Fornitore"), società con sede legale in Via Silvio Pellico 19, 12037 Saluzzo - si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno del Punto di Prelievo indicato nel modello "Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica" per clienti finali prevalentemente non domestici (di seguito denominato "Proposta di Contratto") che unitamente alle presenti "Condizioni Generali di Contratto" (di seguito "Condizioni Generali") nonché alle "Condizioni Particolari di fornitura" (di seguito "Condizioni Particolari") costituiscono il "CONTRATTO". EVISO inoltre si impegna a prestare ulteriori servizi eventualmente richiesti dal CLIENTE nei modi, nei tempi e secondo le condizioni economiche indicate negli appositi modelli prestabiliti dalla azienda. Il CLIENTE ed EVISO saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

2.1 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Particolari", nelle presenti "Condizioni Generali" e nella "Proposta di Contratto", prevalgono le prime.

2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EVISO perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE

3.1 Il CLIENTE richiede a EVISO la somministrazione di energia elettrica mediante la sottoscrizione della Proposta di Contratto.

3.2 EVISO si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Proposta di Contratto avanzata dal CLIENTE. Il CONTRATTO si intende concluso qualora il CLIENTE non riceva alcuna comunicazione di diniego da parte di EVISO entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto.

3.3 EVISO inoltre si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica anche nelle seguenti ipotesi: a) iscrizione del CLIENTE nel Registro dei Protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; b) sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali; c) mancato ottenimento da parte di EVISO di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale EVISO ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi; e) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili ad EVISO.

3.4 Inoltre, ai sensi dell'Art. 6 della DEL. ARG/elt 4/08 e ss.mm.ii. dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (di seguito "AEEG"), l'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che, al momento in cui EVISO richiede al Distributore locale l'attivazione dei Punti di prelievo, il CLIENTE, relativamente ai predetti Punti di prelievo, non presenti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore locale una richiesta di sospensione o che non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo.

ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

4.1 Il CONTRATTO ha durata annuale a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, come indicata nella Proposta di Contratto - sezione "Dati Tecnici e Condizioni Economiche di Fornitura". Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo recesso nelle forme e nei modi indicati dal successivo Art. 11. 4.2 Qualora la data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica non coincidesse con la data indicata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" della Proposta di Contratto per cause non imputabili ad EVISO, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva. EVISO provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo mediante idonea comunicazione. 4.3 EVISO avrà, inoltre, la facoltà di variare le Condizioni Particolari applicabili alla fornitura di energia elettrica e/o ai servizi opzionali comunicandole al CLIENTE entro il termine di SEI mesi dalla loro entrata in vigore mediante forma scritta.

ART. 5 - CONDIZIONI DI FORNITURA

5.1 MODALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE. L'energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori di EVISO, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 12 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di l'acciamento di Tema S.p.A. (di seguito "Tema") e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO. La fornitura di EVISO al Punto di Prelievo del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di EVISO.

5.2 RESPONSABILITÀ. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 5.1, EVISO quale "cliente grossista" ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99 e ss.mm.ii., non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo la stessa EVISO persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

5.3 GRUPPO DI MISURA. EVISO, su richiesta del CLIENTE e per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, del gruppo di misura installato presso il Punto di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Il CLIENTE sarà tenuto altresì a comunicare ad EVISO, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione) e ad inviare ad EVISO stessa copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore locale. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al CLIENTE.

ART. 6 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

6.1 EVISO applicherà, ai quantitativi di energia attiva mensilmente prelevati da ciascun Punto di Prelievo, il Prezzo accettato dal CLIENTE tramite sottoscrizione delle Condizioni Particolari di Fornitura, corrispondenti all'offerta acquistata dal CLIENTE e riportata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di Fornitura" della Proposta di Contratto.

6.2 Il prezzo di cui sopra tiene conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il CLIENTE si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire a EVISO tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirle di partecipare alle assegnazioni sopra citate.

6.3 EVISO, qualora il CLIENTE non rispetti gli impegni di cui al punto 6.2, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta all'altra PARTE.

6.4 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, EVISO provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/trattati per fasce orarie.

6.5 EVISO ai sensi di legge non si farà carico per conto del CLIENTE dei corrispettivi per l'uso delle reti come disciplinato dalla DEL. 348/07 e ss.mm.ii., ed dei corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento disciplinati dalla DEL. 48/04 e 111/06 e ss.mm.ii.

6.6 A copertura dei costi per il servizio di trasporto EVISO applicherà mensilmente, ai quantitativi di energia e potenza prelevati presso il Punto di Prelievo del CLIENTE, il corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'Opzione tariffaria prevista dal Distributore locale, comprensivo dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, le maggiorazioni (oneri A1, ..., An), le componenti UC, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEG o definite dal Distributore.

6.7 Il valore mensile del fattore di potenza del Punto di Prelievo non deve essere inferiore a 0,95 induttivo ossia il prelievo di energia reattiva deve essere inferiore al 33% dell'energia attiva consumata nel mese dal punto di prelievo. Eventuali sostamenti saranno regolati secondo quanto previsto dalla DEL. 180/2013/R/EEL e ss.mm.ii.

ART. 7 - TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO

7.1 EVISO con riferimento al Punto di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora ad EVISO, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. EVISO si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, previa verifica di regolarità di tutti i pagamenti, a richiedere al Distributore locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di prelievo quali, a titolo esemplificativo: aumento di potenza, voltura, spostamento del gruppo di misura ecc.

7.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della DEL. 348/07 e ss.mm.ii.. Inoltre il CLIENTE riconoscerà a EVISO, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EVISO, un corrispettivo pattuito preventivamente tra le parti. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e/o subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

7.3 Il CLIENTE conferisce altresì ad EVISO, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto.

7.4 EVISO non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore locale, manomissioni del contatore. In nessun caso il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad EVISO.

ART. 8 - ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE

8.1 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica, si intendono a carico del CLIENTE e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il CLIENTE, come previsto nel successivo punto 8.3, richieda l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.

8.2 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiarazione del CLIENTE da rendersi, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nella Proposta di Contratto la parte relativa alle Imposte, EVISO si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

8.3 Il CLIENTE che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nella Proposta di Contratto la parte relativa alle Imposte e, successivamente, dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del CONTRATTO, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati da EVISO.

8.4 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare per iscritto a EVISO qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.

8.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EVISO all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EVISO ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso.

8.6 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE o di EVISO, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.

ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

9.1 La fatturazione dell'energia elettrica, delle potenze (di seguito "consumi") prelevate dal CLIENTE, dei servizi di dispacciamento e di trasporto avrà periodicità mensile. Tale periodicità potrà essere variata da EVISO con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 20.

9.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EVISO dal Distributore.

9.3 Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, EVISO si riserva la possibilità di fatturare mensilmente in acconto i corrispettivi di cui sopra.

9.4 L'acconto di cui all'art. 9.3 sarà calcolato sui dati relativi ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale o rilevati da EVISO, o sulle eventuali autoletture comunicate dal CLIENTE. In assenza di tali dati l'acconto sarà calcolato con il metodo *pro* di utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente o il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO, o la stima di EVISO calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo.

9.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, EVISO provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli con cadenza semestrale.

9.6 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 6.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EVISO provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto.

9.7 APPLICAZIONE DI REGIMI IVA SPECIALI

9.7.1 Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta in relazione alla somministrazione di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, o comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad EVISO entro il termine ultimo di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

9.7.2 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli art. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e ss.mm.ii., dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata ultrannuale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di Dicembre, con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revocche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire a EVISO entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

9.7.3 Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture in regime di "split payment" ai sensi e per gli effetti degli art. 17-ter del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e ss.mm.ii., dovrà fornire idonea Certificazione nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali.

9.8 MODALITÀ E TERMINE DI PAGAMENTO

9.8.1 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo addebito diretto SEPA (SDD) con valuta fissa per il beneficiario, entro il decimo giorno solare del mese seguente la fornitura oppure al primo giorno tecnico bancario utile necessario.

9.8.2 Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

ART. 10 - RITARDO NEI PAGAMENTI - PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

10.1 In caso di mancato o ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da EVISO, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ai sensi del D. Lgs. 192/12 e ss.mm.ii. in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, fatto salvo quanto previsto tra le parti nelle condizioni particolari di contratto.

10.2 Conformemente a quanto previsto dal Titolo II - Allegato A, della DEL. ARG/elt n. 04/08 e ss.mm.ii., il "termine ultimo" per non incorrere nelle procedure di morosità del CLIENTE, è pari a 10 (dieci) giorni solari calcolato dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 9.8.1.

10.2.1 Decorso il periodo di 5 (cinque) giorni solari dal "termine ultimo" EVISO potrà inviare al CLIENTE comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R con la quale la stessa EVISO intimerà al CLIENTE di provvedere al pagamento delle fatture scadute ed eventuali spese maturate. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, nei modi e nelle forme indicati nel sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato tempestivamente dallo stesso a EVISO mediante invio di avvenuto pagamento al numero fax o mezzo e-mail indicati nella raccomandata di sollecito.

10.2.2 Decorso il periodo di 15 (quindici) giorni solari dall'invio della Raccomandata A/R di cui al punto 10.2.1, in caso di mancato pagamento, EVISO avrà diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura.

10.3 Qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura verrà riconosciuto un indennizzo automatico come previsto dall'AEEG.

10.4 EVISO nei casi di cui sopra avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura come indicato nella Raccomandata A/R.

10.5 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dalla DEL. ARG/elt 04/08 e ss.mm.ii. e dalle norme in materia.

10.6 EVISO, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessato dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico per i clienti finali aventi diritto al "servizio di maggior tutela", o dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al "servizio di salvaguardia".

ART. 11 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI RECESSO. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta con una delle seguenti opzioni:

- a mezzo raccomandata a/r esclusivamente al seguente indirizzo: EVISO s.r.l., Via Silvio Pellico 19, Saluzzo 12037 (CN)

- a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente al seguente indirizzo PEC: operatori-eviso@businesspec.it

In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi, EVISO non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta.

11.1.1 CLIENTE ALIMENTATO IN BT. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali, ai sensi della Delibera n. 302/2016, in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas, il CLIENTE può, rilasciando al nuovo fornitore una apposita procura a recedere dal contratto, esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento con comunicazione da far pervenire alla EVISO entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.

11.1.2 CLIENTE ALIMENTATO IN MT. Il CLIENTE alimentato in MT, fatto salvo quanto stabilito nelle condizioni particolari di fornitura (DURATA) e quanto previsto all'art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali, può esercitare il diritto di recesso con un termine di preavviso di 12 (dodici) mesi che decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione ed in ogni caso successiva alla data di effettiva somministrazione dell'energia elettrica da parte di EVISO.

Il CLIENTE pertanto rimarrà in fornitura con EVISO per un minimo di 12 (dodici) mesi.

11.1.3 CLIENTE FINALE DOMESTICO. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali, ai sensi della Delibera n. 302/2016, in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas, il CLIENTE può, rilasciando al nuovo fornitore una apposita procura a recedere dal contratto, esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento con comunicazione da far pervenire alla EVISO entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.

11.2 CLIENTE FINALE ALIMENTATO IN BT O IN MT. Il CLIENTE alimentato in BT che intenda recedere dal Contratto senza voler cambiare Fornitore, ma al fine di CESSARE la fornitura ed i Contratti ad essa collegati, è tenuto, ai sensi della DEL n. 302/2016, ad un termine di preavviso del diritto di recesso non superiore a un mese. In questo caso il recesso deve essere esercitato direttamente dal CLIENTE.

11.3 EVISO, ai sensi della DEL n. 302/2016, fatto salvo quanto previsto agli artt. 11,5, 11,6, 11,7, 11,8, 11,9 e 11,10 ha diritto di recedere con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi con comunicazione da inviarsi all'indirizzo posta elettronica certificata oppure a mezzo Racc. A/R agli indirizzi comunicati dal CLIENTE.

11.4 In caso di mancato rispetto dell'esercizio del diritto di recesso nei tempi e nelle modalità stabiliti dalla Delibera n.302/2016, il Cliente sarà tenuto al pagamento in favore di EVISO di una penale costituita da un importo fisso di € 100,00 e da un ulteriore importo di € 15,00 per ogni KW di potenza disponibile da applicarsi per ogni mese di mancata fornitura.

11.5 Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO entro 10 (dieci) giorni solari, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a) inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale, liquidazione coatta amministrativa, fallimento; d) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; e) ricevimento da parte di EVISO della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con le quali queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito di cui al punto 3.3 lettera c) del CONTRATTO, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; f) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili a EVISO; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EVISO, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EVISO nei confronti del CLIENTE; h) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e la stessa EVISO ovvero, tra il CLIENTE e una qualunque altra società controllata da EVISO, compresa la stessa EVISO o a quest'ultima collegata.

11.6 EVISO nel caso di omesso o parziale pagamento delle fatture da parte del CLIENTE superiore a 20 (venti) giorni solari dalla scadenza di cui all'art.9.8.1, può altresì risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno e l'applicazione degli interessi di cui all'art.10.1.

11.7 EVISO, in caso di reiterato ritardo nel pagamento e di revoca della procedura RID/SDD da parte del CLIENTE, può avvalersi della risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo di sua semplice dichiarazione. E' fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

11.8 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 12.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le PARTI compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

11.9 Fermo restando l'impegno di EVISO di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da EVISO a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

11.10 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il CONTRATTO si risolve di diritto.

ART. 12 - FORZA MAGGIORE

12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

12.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EVISO, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.

12.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

12.4 La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra PARTE.

12.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.5.

ART. 13 - CESSIONE

13.1 Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle PARTI. Tale divieto troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE.

13.2 Resta fin d'ora inteso che a seguito della cessione del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE ai sensi del comma precedente, il CLIENTE medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del Fornitore ai sensi

del presente CONTRATTO, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest'ultimo, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE siano state da questo integralmente soddisfatte.

ART. 14 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, DI CLAUSOLE NEGOZIALI E MODIFICHE

14.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove disposizioni imposte dalla normativa o da provvedimenti dell'AEEG o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante.

14.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico nel CONTRATTO, EVISO formulerà le clausole integrative o modificative. Sono ricomprese in tale ipotesi le innovazioni normative che dovessero determinare un mutamento della struttura di uno o più elementi di formazione del prezzo finale.

In tali casi, fatto salvo i casi di inserimento automatico di clausole, qualora ricorra giustificato motivo EVISO avrà la facoltà di comunicare al CLIENTE le modifiche delle condizioni generali e di quelle tecnico-economiche tramite comunicazione scritta inviata con preavviso non inferiore a TRE mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità con le quali il CLIENTE può comunicare la mancata accettazione delle modifiche proposte ed eventualmente esercitare il diritto di recesso senza oneri.

Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione comporta la corresponsione al CLIENTE, di diritto ad un indennizzo automatico pari a 30,00 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla DEL. ARG/ com 104/10 e ss.mm.ii.

14.3 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, le parti possono apportare di comune accordo modifiche al Contratto. Le stesse dovranno essere proposte ed accettate per iscritto da entrambe le parti ed entreranno in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo all'accordo.

14.4 Il Fornitore, qualora ricorra un giustificato motivo, si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche relative alla fornitura. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà dovrà darne comunicazione in forma scritta al CLIENTE con un preavviso non inferiore a tre mesi, nelle modalità previste dall'art. 13 dell'allegato A della delibera ARG/com 104/2010 dell'AEEG "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali". Il CLIENTE ha la facoltà di recedere senza oneri nei termini e nelle modalità indicati dal Fornitore.

ART. 15 - MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'AEEG ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti emanati che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico (anche per effetto dei decreti attuativi del D.Lgs. 79/99 e ss.mm.ii.) ovvero i relativi provvedimenti tariffari o i principali parametri di riferimento su cui si basa il CONTRATTO, dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali le PARTI si sono impegnate a stipulare il CONTRATTO, le PARTI stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emanazione dei suddetti provvedimenti. Il mancato accordo entro i termini sopra indicati circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà a ciascuna delle PARTI di risolvere di diritto il CONTRATTO, da esercitarsi mediante invio di lettera entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni e con effetto dal 60° (sessantesimo) giorno dalla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo comma, e 40 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. il CONTRATTO è soggetto a registrazione a tassa fissa e in caso d'uso.

ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

17.1 Durante il periodo di durata del CONTRATTO e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al CONTRATTO stesso se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del CONTRATTO.

17.2 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in tema di trattamento dei dati personali, EVISO e il CLIENTE dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del CONTRATTO e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

17.3 Il CLIENTE autorizza espressamente il Fornitore all'utilizzo, per finalità collegate esclusivamente all'attività di impresa, dei dati raccolti con sensori e strumenti di terzi anche successivamente all'eventuale interruzione del presente contratto.

ART. 18 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'AEEG e alle norme del Cod. Civ., laddove applicabili.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

19.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto.

19.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EVISO, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo.

19.3 Le comunicazioni di recesso del CLIENTE devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata indirizzata PEC al seguente indirizzo: operatori-eviso@businesspec.it

19.4 Tutte le altre comunicazioni e richieste di informazioni da parte del CLIENTE inerenti il CONTRATTO dovranno essere inviate:

- a mezzo raccomandata a/r: EVISO S.r.l., Via Silvio Pellico 19, Saluzzo 12037 (CN)

- a mezzo posta elettronica certificata indirizzo PEC: eviso@businesspec.it

Dovranno essere indicate le seguenti informazioni minime: ragione sociale, indirizzo di fornitura, numero POD, e recapito telefonico per eventuale contatto.

19.5 EVISO addebiterà al CLIENTE il costo di € 1,90 (uno euro e novanta centesimi) per comunicazioni spedite mezzo posta ordinaria inerenti al rapporto contrattuale con il CLIENTE.

ART. 20 - PROCEDURA DI RECLAMO

Eventuali reclami possono essere inoltrati ad uno dei seguenti indirizzi:

- a mezzo posta elettronica certificata indirizzo PEC: eviso@businesspec.it

- a mezzo fax: 0175 571039

Dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Ragione sociale, indirizzo di fornitura, numero POD, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura), PEC e recapito telefonico per eventuale contatto.

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia tra EVISO ed il CLIENTE, non risolta con l'accordo diretto tra le parti, il foro competente per i contratti conclusi con un CLIENTE connesso a siti in media o alta tensione è, in via esclusiva, quello di Cuneo, sede distaccata di Saluzzo; in caso di CLIENTE domestico il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del CLIENTE medesimo.

ART. 22 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI

Il presente CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto.

ART. 23 - SERVIZI

NUMERO VERDE. Per richiedere aggiornamenti, nuovi servizi o informazioni sui contratti è disponibile, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, NUMERO VERDE gratuito 800 586 744.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

Decreto Legislativo n. 79/99 • Decreto Legislativo 231/01 • Decreto Legislativo 231/02 • Decreto Legislativo 196/03 • Delibera AEEG n. 48/04 • Delibera AEEG n. 111/06 • Delibera AEEG n. 181/06 • Delibera n. 302/2016 • Delibera AEEG n. 156/07 • Delibera AEEG n. 333/07 • Delibera AEEG n. 348/07 • Delibera AEEG n. 352/07 • Delibera AEEG ARG/elt 4/08 • Delibera AEEG ARG/com 164/08 • Decreto MISE n. 196/09 • Delibera AEEG ARG/com 104/10 e ss.mm.ii.